



COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
SULLE AREE CARRABILI COMUNALI
ZAMBANA E ZAMBANA VECCHIA
LOTTO 1
STAGIONE INVERNALE 2026–2027**

Capitolato speciale d'appalto

Terre d'Adige, 12 ottobre 2026

Art. 1 - Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio sulle strade, piazze, parcheggi e ulteriori aree carrabili pubbliche di Zambana Nuova e Zambana Vecchia e delle relative strade di collegamento, individuati nell'elenco allegato. Le prestazioni comprendono la rimozione meccanica della neve, lo spargimento di sale e ghiaio e, quando disposto dal Comune, il carico e l'allontanamento degli accumuli nevosi. Sono esclusi dal servizio affidato all'appaltatore i marciapiedi, i percorsi pedonali e ciclopedonali e le ulteriori aree non carrabili, anche se funzionalmente collegati ad aree carrabili. Lo sgombero della neve e il trattamento antighiaccio di tali spazi sono svolti dal Cantiere comunale.

Art. 2 - Durata del servizio

Il servizio ha durata stagionale dal 20 novembre 2026 al 20 aprile 2027. L'eventuale anticipazione dell'avvio o prosecuzione oltre il termine è subordinata a un provvedimento del Comune, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e previa definizione delle prestazioni e della relativa copertura finanziaria; non opera alcun rinnovo automatico.

Art. 2-bis - Norme applicabili e documenti contrattuali

Il servizio è disciplinato dal presente Capitolato speciale d'appalto, dagli atti della procedura di affidamento, dall'offerta dell'operatore economico, dal DUVRI relativo al lotto e dalle eventuali disposizioni operative impartite dal Comune nei limiti delle rispettive competenze.

Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione, in quanto compatibili, la L.P. 9 marzo 2016, n. 2, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le altre disposizioni vigenti applicabili al servizio.

In caso di contrasto tra i documenti contrattuali prevalgono le disposizioni contenute nel contratto e negli atti della procedura di affidamento, nel rispetto delle norme imperative.

Art. 3 - Importo dell'appalto

L'importo stimato stagionale del servizio, riferito ai mezzi di cui all'art. 4, è pari a **€ 9.275,00**, oltre IVA al 22% pari a **€ 2.040,50**, per complessivi **€ 11.315,50**. L'importo contrattuale è determinato in sede di affidamento sulla base dell'offerta accettata, con separata evidenza dei costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

La stima si articola nelle seguenti componenti:

- **quota fissa stagionale di € 5.000,00**, comprensiva di **€ 400,00** per costi della sicurezza da interferenze individuati nel DUVRI, non soggetti a ribasso;
- **quota variabile stimata in € 4.275,00**, corrispondente a **45 ore complessive** di effettivo impiego della trattrice agricola attrezzata, al **prezzo unitario stimato di € 95,00/ora**.

Tale prezzo è determinato assumendo quale base il prezzo unitario di € 90,13/ora, desunto dalla voce A.02.65.0120.005 dell'Elenco Prezzi PAT 2026, relativa a trattore gommato allestito con attrezzatura specifica, potenza oltre 50 kW fino a 75 kW, incrementato del 5,40% in considerazione delle particolari condizioni operative del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio, con possibile esecuzione in orario notturno e festivo e impiego del mezzo in condizioni meteorologiche e di viabilità particolarmente gravose.

Nell'importo complessivo di **€ 9.275,00**, IVA esclusa, la quota stimata di manodopera è pari a **€ 1.563,37**. Le ore indicate costituiscono una stima e non un quantitativo minimo garantito.

Sono contabilizzate al prezzo orario contrattuale anche le ore di effettivo impiego dei mezzi per il carico e l'allontanamento degli accumuli nevosi, quando disposti dal Comune. La contabilizzazione distingue il mezzo impiegato e l'attività svolta, senza duplicare ore riferite allo stesso mezzo.

Il corrispettivo finale è determinato dalla quota fissa contrattuale e dalle ore di servizio effettivamente svolte, documentate e validate, secondo le condizioni meteorologiche e le disposizioni operative del Comune. La minore quantità di ore rispetto alla stima non dà diritto a ulteriori compensi oltre alla quota fissa. Le prestazioni eccedenti l'importo autorizzato richiedono un preventivo provvedimento del Comune e la relativa copertura finanziaria, nel rispetto della disciplina delle modifiche contrattuali. Resta ferma la revisione prezzi prevista dall'art. 10.

Art. 4 - Mezzi

L'appaltatore assicura la disponibilità dei seguenti mezzi e attrezzature:

n. 2 trattrici agricole gommate con potenza compresa tra 50 e 70 kW, dotate dell'allestimento necessario al servizio.

I mezzi devono essere autorizzati alla circolazione, tecnicamente idonei alle aree di intervento e dotati, secondo l'attività da eseguire, dei seguenti equipaggiamenti conformi alla normativa vigente:

lama da neve frontale o vomere con sistema antiurto meccanico a molla e larghezza massima di 2,40 m;

spargisale/pietrisco carrellato trainato, con distribuzione del materiale a caduta, di disponibilità dell'appaltatore; catene da neve per le trattrici;

attacco e pala caricatrice frontale, ove necessari per le operazioni di carico richieste;

attacco e rimorchio agricolo con idonee sponde, di capacità indicativa pari a 10 m³, ove necessari per l'asporto della neve accumulata;

accessori e dispositivi di segnalazione luminosi e non luminosi prescritti per la circolazione e l'impiego operativo.

I prezzi comprendono carburanti, lubrificanti, copertura assicurativa dei mezzi, conducenti abilitati e formati, contributi obbligatori, spese generali, utile d'impresa e gli altri oneri necessari all'esecuzione, salvo le forniture espressamente poste a carico del Comune. I mezzi devono essere impiegati entro i limiti di omologazione e con attrezzature compatibili con la trattrice.

Per il Lotto 1 tutti i mezzi e le attrezzature sono messi a disposizione dall'appaltatore; non è prevista la concessione in uso di attrezzature comunali.

Prima dell'avvio del servizio l'appaltatore comunica al Comune i dati identificativi dei mezzi effettivamente destinati all'appalto e, ove richiesto ai fini della verifica, mette a disposizione la carta di circolazione e la documentazione attestante l'idoneità alla circolazione e la compatibilità o conformità delle attrezzature installate. I mezzi devono risultare regolarmente revisionati e assicurati per l'intera durata del servizio.

Art. 5 - Luogo di esecuzione

Il servizio si svolge esclusivamente sulle superfici carrabili pubbliche individuate nell'elenco allegato, comprese le porzioni carrabili degli spazi pertinenziali degli edifici comunali o in concessione al Comune e del piazzale della scuola elementare.

Gli accessi agli edifici sono compresi soltanto per la parte carrabile; restano esclusi accessi pedonali, scale, rampe pedonali e aree non carrabili. Eventuali ulteriori spazi carrabili possono essere inclusi esclusivamente con autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici,

nel rispetto dell'art. 3 e della disciplina delle modifiche contrattuali. Un generico richiamo a piazze, piazzali, accessi o pertinenze non estende il servizio alle superfici escluse dall'art. 1.

Art. 6 - Modalità di esecuzione e obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore le spese contrattuali a esso imputabili secondo la normativa vigente.

L'appaltatore garantisce la reperibilità 24 ore su 24, nei giorni feriali e festivi, e la tempestiva esecuzione dello sgombero neve e del trattamento antighiaccio. Gli interventi sono coordinati dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici o dal referente comunale da lui designato, anche appartenente al Cantiere comunale.

Su chiamata telefonica del referente comunale l'appaltatore deve iniziare l'intervento entro un'ora, anche prima del raggiungimento della soglia di neve indicata di seguito, quando richiesto dalle condizioni della viabilità.

Prima dell'avvio l'appaltatore comunica il nominativo del referente operativo e un numero di telefono cellulare sempre raggiungibile durante il periodo di reperibilità e l'esecuzione degli interventi.

Per ogni intervento l'appaltatore compila una bolla giornaliera con data, mezzo impiegato, attività svolta, ora di inizio e di fine e ore di effettivo lavoro. Le bolle sono consegnate entro il giorno successivo all'Ufficio Lavori Pubblici per la validazione. Il Comune predispone il riepilogo settimanale delle ore ammesse alla contabilizzazione.

Salve diverse disposizioni operative del Comune, lo sgombero deve essere avviato ogni volta che il manto nevoso raggiunge 5 cm, misurati nel piazzale antistante la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, dandone tempestiva comunicazione al referente comunale. Il trattamento antighiaccio è eseguito, secondo le indicazioni comunali, anche in assenza di neve quando il fondo risulti ghiacciato o le condizioni meteorologiche richiedano un intervento preventivo.

L'appaltatore garantisce la disponibilità e l'operatività in loco del numero minimo di mezzi indicato all'art. 4, con caratteristiche adeguate alle aree da servire.

Le modalità di impiego dei mezzi devono evitare danni alla sede stradale, ai dossi lungo via per Zambana Vecchia, via dei Molini, corso Milano e via Degasperì, ai due attraversamenti pedonali rialzati di corso Roma, nonché a dissuasori, cordonate, manufatti e staccionate. Prima dell'avvio sono verificate con il Comune le eventuali variazioni della viabilità e la presenza di cantieri o ostacoli.

L'appaltatore acquisisce e mantiene validi i documenti necessari alla circolazione e all'impiego dei mezzi e delle attrezzature. Rispetta il Codice della strada, il relativo regolamento e le altre disposizioni applicabili, utilizzando i dispositivi di segnalazione prescritti.

L'appaltatore risponde della regolare esecuzione sulle sole aree comprese nel lotto. Sono esclusi dal servizio affidato all'appaltatore i marciapiedi, i percorsi pedonali e ciclopeditoni e le ulteriori aree non carrabili, anche se funzionalmente collegati ad aree carrabili. Lo sgombero della neve e il trattamento antighiaccio di tali spazi sono svolti dal Cantiere comunale. Rimangono a suo carico le cautele necessarie a non danneggiare tali spazi, non ostruirli con le proprie lavorazioni e coordinarsi con il personale comunale.

Il sale e il ghiaino devono essere distribuiti sulle superfici carrabili in quantità adeguata alle condizioni del fondo e alle indicazioni comunali, evitando sprechi e dispersioni. L'appaltatore rimuove gli accumuli di neve che ostruiscono caditoie e bocche di lupo accessibili dalla sede carrabile, per consentire il deflusso delle acque; non sono comprese manutenzioni della rete fognaria né interventi nelle aree pedonali escluse.

Gli accumuli provvisori devono essere collocati nei punti concordati con il Comune, senza compromettere la viabilità, la visibilità agli incroci, gli attraversamenti pedonali, le fermate degli autobus, gli accessi alle isole ecologiche e agli impianti, né gli accessi a scuole, edifici pubblici, farmacie e negozi. È vietato scaricare o spingere la neve sui marciapiedi e sui percorsi esclusi dal servizio. L'appaltatore elimina, operando dalle aree carrabili in condizioni di sicurezza, gli accumuli residui prodotti dai propri passaggi; quando ciò richieda un intervento nelle aree escluse, ne informa subito il referente comunale per il coordinamento con il Cantiere comunale, ferme le responsabilità per condotte improprie.

Lo sgombero è svolto, per quanto possibile, nelle ore notturne o di minore traffico, seguendo l'itinerario e le priorità concordati con il referente comunale. Il servizio prosegue fino al ripristino della transitabilità delle strade, piazze, parcheggi e ulteriori aree carrabili comprese nel lotto, secondo le condizioni del Capitolato e senza estendersi alle superfici escluse.

Le aree per lo scarico della neve sono individuate dal Comune. Sono vietati depositi in luoghi non autorizzati. Gli accumuli che ostacolano la sicurezza o la transitabilità sono rimossi tempestivamente secondo le disposizioni comunali; per gli altri accumuli da asportare il Comune indica il termine, comunque non superiore a 72 ore dall'inizio della precipitazione, salvo diversa disposizione motivata dalle condizioni in atto. In caso di inadempimento imputabile all'appaltatore, il Comune può intervenire in sostituzione, con addebito delle spese documentate.

Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi previdenziali, assicurativi e antinfortunistici relativi al personale e le coperture per i danni connessi alla propria attività. I veicoli che impediscono gli interventi devono essere segnalati al referente comunale; l'appaltatore non può rimuovere autonomamente veicoli di terzi senza l'intervento o l'autorizzazione dei soggetti competenti.

L'appaltatore assicura il ripristino della transitabilità delle aree affidate anche in presenza di neve bagnata dovuta a disgelo o aumento della temperatura. Adegua l'organizzazione e, se necessario, la disponibilità dei mezzi all'intensità dell'evento, coordinandosi con il Comune. L'impiego di mezzi ulteriori non autorizza autonomamente il superamento dell'importo contrattuale: si applicano le condizioni di contabilizzazione e autorizzazione dell'art. 3.

Sono escluse le strade e le aree private, nonché tutte le superfici indicate come escluse all'art. 1. Restano fermi gli eventuali obblighi dei proprietari frontisti previsti dalla normativa e dai regolamenti comunali, senza trasferimento di tali obblighi all'appaltatore.

L'appaltatore provvede a mezzi di ricambio, carburanti e materiali di consumo necessari al servizio. Il sale e il ghiaino sono forniti direttamente dal Comune presso il deposito da esso individuato; l'appaltatore cura le operazioni di prelievo, carico e impiego previste per il servizio, rispettando le modalità di accesso e coordinamento concordate.

Il personale utilizza dispositivi di protezione individuale adeguati e mantiene un comportamento corretto nei confronti dell'utenza.

Le prestazioni sono eseguite a regola d'arte da personale qualificato, formato e in possesso delle abilitazioni richieste per i mezzi e le attrezzature utilizzati.

L'appaltatore osserva e fa osservare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni sociali, previdenza e impiego del personale. Rispetta il DUVRI del lotto e partecipa alla verifica e all'eventuale aggiornamento delle misure di cooperazione e coordinamento prima dell'avvio e quando mutino le condizioni operative. Restano a suo carico la valutazione e la gestione dei rischi specifici della propria attività.

In caso di accertata inidoneità del personale alle mansioni affidate, il Comune può richiederne motivatamente la sostituzione, che l'appaltatore deve assicurare tempestivamente.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore:

il risarcimento dei danni arrecati a persone o beni in conseguenza di condotte a esso imputabili nell'esecuzione del servizio;

la riparazione dei guasti e dei danni imputabili alla propria attività su opere, manufatti, condutture e accessori comunali o di terzi;

la comunicazione immediata al referente comunale dei guasti che impediscono la prosecuzione del servizio e la tempestiva attivazione delle misure di ripristino o sostituzione del mezzo. Alla ripresa sono comunicate la causa e le misure adottate, con documentazione ove necessaria. Restano ferme le penali dell'art. 11 per gli inadempimenti imputabili all'appaltatore.

Ai fini della contabilizzazione sono riconosciute esclusivamente le ore di effettivo impiego dei mezzi nell'esecuzione delle prestazioni ordinate o comunque previste dal presente Capitolato. Non sono contabilizzabili separatamente i tempi relativi alla predisposizione, montaggio e smontaggio delle attrezzature, manutenzione, rifornimento, ricovero dei mezzi e trasferimento dalla sede o dal luogo di ricovero dell'appaltatore alle aree di intervento e viceversa, in quanto compresi nella quota fissa e nei prezzi contrattuali.

I mezzi e le attrezzature destinati all'esecuzione del servizio devono essere ricoverati o stazionati nel territorio del Comune di Terre d'Adige o nelle immediate vicinanze, in modo da garantirne la pronta e diretta operatività sulle aree comprese nel Lotto 1. Tale condizione deve essere assicurata per l'intera durata del servizio e costituisce requisito essenziale dell'organizzazione dell'appaltatore.

Non è ammessa un'organizzazione del servizio che presupponga, a seguito dell'attivazione da parte del Comune, il trasferimento dei mezzi dalle rispettive sedi o ricoveri mediante autocarri, carrelloni o altri mezzi di trasporto, né operazioni di carico e scarico propedeutiche all'avvio dell'intervento.

Resta fermo l'obbligo di iniziare l'intervento entro un'ora dalla chiamata del referente comunale.

Art. 6-bis – Contrattazione collettiva applicabile

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 251 del 24 febbraio 2026, per il servizio di sgombero neve trovano riferimento i contratti collettivi individuati dalla disciplina provinciale per il settore Edilizia, legno e arredamento – aziende edili, comprensivi del relativo contratto collettivo provinciale di lavoro vigente per la Provincia di Trento.

Qualora l'operatore economico applichi un diverso contratto collettivo di settore, trovano applicazione gli obblighi relativi alla garanzia delle condizioni economiche e normative minime, compresa, ove dovuta, l'indennità di appalto, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale vigente.

Art. 6-ter - Responsabile unico del progetto, direzione e avvio dell'esecuzione

Il Responsabile unico del progetto esercita le funzioni previste dalla normativa vigente e, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione impartisce all'appaltatore le disposizioni necessarie per l'esecuzione del servizio e ne verifica il corretto svolgimento, ferme le funzioni operative attribuite dal presente Capitolato al referente comunale eventualmente designato.

L'avvio del servizio è disposto dal Comune. Ove necessario, il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio in contraddittorio con l'appaltatore, nel quale possono essere precisate le condizioni operative, i recapiti dei referenti, la disponibilità dei mezzi, le aree di intervento e le misure di coordinamento previste dal DUVRI.

L'eventuale esecuzione anticipata è ammessa nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 - Garanzie e responsabilità

L'appaltatore risponde dei danni agli utenti e a terzi derivanti da fatti imputabili alla propria organizzazione, al personale e ai mezzi impiegati, nonché da irregolarità o carenze delle prestazioni affidate. L'esclusione delle aree pedonali non esonera dalla responsabilità per danni o pericoli provocati dalle proprie operazioni su tali aree.

Prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore consegna copia di una polizza di responsabilità civile verso terzi adeguata alle attività affidate, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, nonché della relativa quietanza. La copertura deve comprendere i danni derivanti dall'attività oggetto dell'appalto e rimanere valida per tutta la durata del servizio, ferme le assicurazioni obbligatorie dei veicoli.

Restano fermi gli obblighi di legge relativi alla tutela del personale e all'assicurazione dei mezzi, nonché le responsabilità proprie del Comune per le attività di sua competenza.

Art. 7-bis – Subappalto

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

La limitazione è stabilita, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione delle specifiche caratteristiche del servizio, che richiede tempestività di intervento, reperibilità continuativa, disponibilità diretta dei mezzi e delle attrezzature previste dal Capitolato, coordinamento immediato con il Comune e continuità operativa in condizioni meteorologiche anche critiche.

La diretta organizzazione e disponibilità dei mezzi e del personale dell'affidatario è inoltre funzionale alla sicurezza della circolazione e alla verifica dell'effettiva capacità di intervento richiesta dal presente Capitolato.

Art. 7-ter - Vicende soggettive, cessione del contratto e cessione dei crediti

Le modificazioni soggettive dell'appaltatore sono disciplinate dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni applicabili.

È vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto espressamente consentito dalla normativa vigente.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle disposizioni ivi richiamate, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 - Affidamento e condizioni economiche

I prezzi offerti dall'operatore economico e accettati dal Comune comprendono gli oneri necessari all'esecuzione delle prestazioni secondo il Capitolato, salvo quelli espressamente posti a carico del Comune.

L'incompletezza o l'erroneità delle valutazioni dell'offerente non dà diritto a maggiori compensi. Resta espressamente salva la revisione prezzi disciplinata dall'art. 10, nonché l'applicazione delle disposizioni imperative sul riequilibrio e sulle modifiche contrattuali.

L'affidamento è disposto con provvedimento del Comune secondo la procedura applicabile. L'eventuale annullamento o revoca degli atti è esercitato nei presupposti e con le garanzie previsti dalla legge.

La sospensione delle prestazioni, le modifiche della durata, il recesso e la risoluzione sono ammessi soltanto nei casi e secondo le modalità consentiti dalla normativa vigente e dal contratto.

Art. 9 - Controlli e verifiche

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

Le verifiche sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici o dal referente comunale designato, con riscontro delle attività eseguite e delle ore rendicontate.

Le verifiche e la validazione delle bolle non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità per difetti o inadempimenti successivamente accertati.

Art. 10 - Pagamenti e revisione prezzi

Le fatture elettroniche sono pagate entro 30 giorni dal ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione, della documentazione contabile e degli ulteriori presupposti di legge. Le fatture devono riportare i riferimenti contrattuali e il CIG comunicato dal Comune.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50 per cento prevista dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva dell'appaltatore.

I prezzi sono soggetti alla revisione prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dall'Allegato II.2-bis. Per il CPV 90620000-9, Servizi di sgombero neve, si adotta il sistema ponderato degli indici ISTAT associati dalla Tabella D.3, con i seguenti pesi, identici per entrambi i lotti:

PC [00ST], indice generale dei prezzi al consumo senza tabacchi: 20%; PPS [81], prezzi alla produzione dei servizi per edifici e paesaggio: 21%; PPS [494], prezzi alla produzione del trasporto di merci su strada e dei servizi di trasloco: 42%; IR [81], retribuzioni contrattuali orarie dei servizi per edifici e paesaggio: 17%.

La variazione percentuale complessiva V_t è determinata dalla formula seguente:

$$V_t = 0,20 \times V_{PC00ST} + 0,21 \times V_{PPS81} + 0,42 \times V_{PPS494} + 0,17 \times V_{IR81}$$

Ogni variazione V è espressa in percentuale e si calcola dividendo l'indice alla rilevazione per il corrispondente indice di riferimento, sottraendo 1 e moltiplicando il risultato per 100. Il riferimento è il mese del provvedimento di affidamento; per le serie trimestrali si utilizza il trimestre che comprende tale mese. Nei casi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione previsti dall'Allegato I.3 si applica il riferimento alternativo stabilito dall'art. 12, comma 1, dell'Allegato II.2-bis.

Il Comune effettua il monitoraggio con cadenza trimestrale, utilizzando gli indici ufficiali ISTAT disponibili, coerenti per serie e base di confronto; per gli indici mensili si considera l'ultimo mese disponibile del trimestre osservato e per quelli trimestrali il corrispondente trimestre. Eventuali cambi di base sono trattati mediante i raccordi ufficiali ISTAT. Se un dato necessario non è ancora pubblicato, la verifica è completata alla sua disponibilità, senza sostituirlo con stime discrezionali.

La revisione si attiva automaticamente, anche senza istanza dell'appaltatore, quando V_t supera il +5% o scende sotto il -5%. In aumento si riconosce l'80% della sola eccedenza rispetto al +5%; in diminuzione si applica l'80% della sola eccedenza in valore assoluto rispetto al -5%. Entro tali soglie non è dovuto alcun adeguamento.

Il Comune comunica l'esito della verifica, la decorrenza e i prezzi revisionati. L'adeguamento riguarda esclusivamente le prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola e viene contabilizzato separatamente; non si applica retroattivamente a prestazioni già eseguite. Per la quota fissa rileva soltanto la parte riferibile al periodo successivo all'attivazione, con conguaglio degli eventuali acconti. Gli importi revisionali sono liquidati o recuperati nel primo pagamento utile, anche a saldo, nel rispetto dei termini di legge.

La liquidazione stagionale è articolata come segue:

prima fattura, da emettere entro il 31 dicembre 2026, comprendente il 50% della quota fissa contrattuale offerta e accettata, comprensiva della corrispondente quota dei costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, nonché il corrispettivo delle ore di servizio effettivamente svolte, documentate e validate fino al 31 dicembre 2026; l'emissione della fattura è subordinata all'effettivo avvio del servizio, alla verifica degli obblighi contrattuali e alla validazione della documentazione contabile relativa alle prestazioni a misura;

saldo sulla base della contabilità del servizio effettivamente eseguito, predisposta al termine della stagione entro il 30 maggio 2027, comprendente il restante 50% della quota fissa contrattuale e il corrispettivo delle ulteriori ore di servizio effettivamente svolte, documentate e validate, con detrazione di quanto già fatturato e applicazione degli eventuali conguagli, delle ritenute e delle penali dovuti. Resta fermo il termine di pagamento di 30 giorni dal ricevimento della fattura regolare.

Alle fatture relative alle attività a misura sono allegate le bolle giornaliere con data, mezzo, tipologia di attività, orari di inizio e fine e ore di effettivo lavoro, validate dal referente comunale.

I costi della sicurezza da interferenze compresi nella quota fissa sono liquidati proporzionalmente alle quote della stessa, previa verifica delle misure effettivamente attuate; i relativi importi non possono essere duplicati nella contabilizzazione delle ore di servizio.

Art. 11 - Penali

La mancata risposta ad almeno due chiamate o messaggi al recapito di servizio, effettuati a distanza non inferiore a 10 minuti, costituisce violazione dell'obbligo di reperibilità e comporta una penale di € 100,00, se imputabile all'appaltatore.

Per il ritardato adempimento rispetto al termine di avvio di un'ora dalla chiamata si applica, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, una penale giornaliera pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Per ritardi inferiori a un giorno la penale è proporzionata alla durata effettiva del ritardo. Quando l'intervento non sia più utilmente eseguibile e debba essere sostituito dal Comune, ricorre il mancato intervento disciplinato dal comma seguente.

Per il mancato intervento imputabile all'appaltatore si applicano le seguenti penali, per ciascun mezzo richiesto e non intervenuto: € 300,00 per il primo episodio, € 400,00 per il secondo ed € 500,00 per il terzo e i successivi. Per lo stesso episodio di mancato intervento non si cumulano la penale per ritardo e quella per mancata reperibilità.

Gli inadempimenti sono contestati per iscritto tramite PEC, assegnando all'appaltatore almeno cinque giorni per le controdeduzioni. Valutate le osservazioni, il Comune applica motivatamente le penali e le detrae dai pagamenti. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; restano fermi gli altri rimedi consentiti dalla legge e dal contratto.

Per ogni mezzo impiegato con caratteristiche o allestimento non conformi al contratto si applica una penale di € 300,00. Qualora la difformità impedisca l'esecuzione in sicurezza, il Comune può disporre l'intervento sostitutivo e addebitare le maggiori spese documentate imputabili all'appaltatore. Per il medesimo fatto non si duplica la penale per mezzo non conforme con quella per mancato intervento; si applica la maggiore.

Art. 12 - Non conformità e risoluzione del contratto

Il Comune contesta per iscritto le non conformità alle prestazioni contrattuali e richiede le azioni correttive necessarie entro un termine adeguato alla gravità e all'urgenza del caso, ferme le misure immediate a tutela della sicurezza e della continuità del servizio.

In presenza dei presupposti di grave inadempimento, il Comune può risolvere il contratto secondo l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e le disposizioni applicabili, nel rispetto della contestazione, del contraddittorio e dei termini previsti dalla legge.

Restano salvi il pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, gli eventuali addebiti e il risarcimento dei danni nei limiti consentiti dalla legge. Le comunicazioni relative alla contestazione e alla risoluzione sono trasmesse tramite PEC.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

I pagamenti relativi al contratto sono effettuati mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente su conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore. Le transazioni devono riportare il CIG relativo all'affidamento.

L'appaltatore comunica tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati trasmessi ai fini della tracciabilità.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali connesso alla procedura di affidamento e all'esecuzione del contratto è effettuato dal Comune di Terre d'Adige nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Art. 15 - Obblighi di legalità e Codice di comportamento

L'appaltatore si impegna a rispettare, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terre d'Adige e a farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Ferma restando ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge, la violazione degli obblighi che, in ragione della loro natura e gravità, risultino incompatibili con la prosecuzione del rapporto contrattuale può costituire causa di risoluzione nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore è inoltre tenuto a segnalare tempestivamente al Comune eventuali illecite richieste, tentativi di condizionamento o altre condotte suscettibili di incidere sulla regolare esecuzione del contratto.

Art. 16 – Controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto sono definite secondo la normativa vigente. Per le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria è competente il Foro nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

Art. 17 - Norma finale

Con la presentazione dell'offerta e la stipulazione del contratto l'appaltatore dichiara di conoscere e accettare integralmente le condizioni del presente Capitolato e degli altri documenti contrattuali, nonché di aver valutato le condizioni organizzative e operative necessarie alla corretta esecuzione del servizio.

Allegato A - Elenco delle aree di intervento

Stagione 2026–2027 | Lotto 1. Le ubicazioni elencate si riferiscono esclusivamente alle superfici carrabili comprese nel servizio. Le esclusioni degli artt. 1 e 5 si applicano a ogni voce, anche quando il toponimo individua un'area a uso misto. Il trattamento antighiaccio è eseguito anche in assenza di neve; la soglia di 5 cm riguarda lo sgombero, secondo l'art. 6.

AMBITO	UBICAZIONI E LIMITI DEL SERVIZIO
Zambana Nuova	Corso Milano (dall'ingresso del paese e fino a 20 metri circa oltre la tabella di inizio centro abitato posta lungo la strada di collegamento con località "Maso Callianer"), le sole porzioni carrabili pubbliche degli accessi da corso Milano ai due sottopassaggi ferroviari, esclusi i percorsi pedonali e ciclopedonali, piazza Santi Filippo e Giacomo, via don Pichler, via Conti Spaur, via Sebastiano Pilati, corso Marconi, via Cesare Battisti, via Dante Alighieri, corso Roma, via Degasperi, via San Pio X, vicolo XVI aprile, via don Luigi Sturzo, Via 25 novembre, via Trento, viale Trieste, vicolo Genzianella, vicolo Ciclamini, vicolo delle Rose, vicolo Ranuncolo, via Bolzano, via Verona, vicolo Cristoforo Colombo, vicolo Basso, via San Isidoro, via Torino, via Verdi, via Brescia, via Garibaldi;
Collegamento fra gli abitati	Strada dal sottopassaggio dell'Autostrada del Brennero a Maso Filippi, in continuazione di via Don Luigi Sturzo; via per Zambana Vecchia, oltre il centro abitato e in prosecuzione lungo via Giacomo Matteotti. Sono comprese le strade interpoderali comunali di accesso alle abitazioni: sulla destra, il tratto in località Maso Gesuiti, p.f. 3921/1 in C.C. Nave San Rocco; sulla sinistra, il tratto dalla S.P. 90 verso le campagne in località Novai.
Scuola elementare	Porzioni carrabili del piazzale e degli accessi della scuola elementare; esclusi percorsi, ingressi e altre superfici pedonali.
Zambana Vecchia	Strada di accesso da piazza Umberto Nobile all'antica chiesa, via Ai Vati fino all'inizio della strada di accesso al potabilizzatore; via dei Molini; porzioni carrabili della piazzetta antistante il camposanto e delle strade interne al camposanto, esclusi i vialetti e gli spazi pedonali.
Strade interpoderali	Strade comunali o in concessione nelle località Ischie (pp. ff. 766/8, 766/117 e collegamento con p.f. 731), Bech (p.f. 717/20 e collegamento con p.f. 722), Vati (dal ponte sul rio Rimon al termine settentrionale), Ischiello (dal ponte sul rio Rimon alla località Spiazzi del Toro, comprese le diramazioni laterali carrabili).